

INFORMATIVA MENSILE PER I CLIENTI **MARZO 2020**

AREA FISCALE E SOCIETARIO

STAFF FISCALE: fiscale@confartigianatobologna.it

Marzo 2020

Gentili Clienti,

di seguito riportiamo alcune tra le novità, di carattere fiscale, di interesse sia per le imprese che le persone fisiche, anche alla luce degli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Obblighi documentali da rispettare per gli investimenti in beni strumentali (ex super e iper ammortamento)

La legge di bilancio 2020 ha sostituito, come già illustrato nella nostra news letter di gennaio, le norme in materia di super e iper ammortamento convertendole in crediti di imposta. Ricordiamo che viene, infatti, riconosciuto un credito di imposta pari al 6% del costo per investimenti in beni strumentali "generici" (ex super ammortamento) e un credito di imposta differenziato in base alla spesa sostenuta (40% fino a € 2,5 milioni e 20% da 2,5 milioni a € 10 milioni) in beni strumentali "Industria 4.0"(ex iper ammortamento). Per i beni immateriali il credito di imposta è il 15% del costo.

In questo intervento, preme, soprattutto evidenziare che i soggetti beneficiari dell'agevolazione devono attivare un inedito onere documentale per perfezionare l'investimento.

Il comma 195 della Legge 160/2019 dispone in particolare che *"ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono **tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea** a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili"*.

Questo comporta che i potenziali investitori in beni strumentali devono assolutamente richiedere , ai propri fornitori, la presenza del riferimento specifico di legge nei documenti attestanti la spesa e conservare tale documentazione per non vedersi revocato il beneficio.

A tal fine può essere utilizzata (da parte dei fornitori cedenti i beni agevolabili)l'inserimento sui documenti di spesa della seguente dicitura:

" **Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1 commi da 184 a 194 della Legge 160/2019**".

Per i soli investimenti in beni Industria 4.0 è necessaria, anche, una perizia tecnica semplice (non asseverata cioè non giurata), rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale,sulle caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione. Per i beni di costo unitario inferiore a 300.000€ la perizia può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante.



INFORMATIVA MENSILE PER I CLIENTI MARZO 2020

AREA FISCALE E SOCIETARIO

STAFF FISCALE: fiscale@confartigianatobologna.it

Il bonus facciate

Nel mese di gennaio vi abbiamo già parlato del nuovo Bonus Facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, sul quale ritorniamo per illustrare le prime necessarie indicazioni di tipo operativo fornite dall'Agenzia delle Entrate con una recente circolare.

I soggetti beneficiari

Il bonus compete a tutti i contribuenti che detengono l'immobile a qualunque titolo, siano essi proprietari o titolari di altri diritti reali, così come ai familiari conviventi di questi (purché si tratti di immobili nei quali si espliciti la convivenza, quindi non locati o concessi in comodato a terzi); l'agevolazione è riconosciuta anche a chi detiene l'immobile in forza di un altro titolo di utilizzo, come inquilini e comodatari (in possesso di contratti registrati e con autorizzazione dei lavori da parte del proprietario dell'immobile).

In merito alla qualifica soggettiva dei beneficiari, essi possono essere **persone fisiche** e soggetti equiparati (società semplici ed enti), così come **professionisti** (anche associati) o soggetti titolari di **redditi d'impresa** (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Gli interventi agevolati

Il prerequisite fondamentale degli interventi agevolabili è che essi interessino l'esterno dell'immobile (quindi non solo la "facciata" in senso stretto, ma ogni lato che sia visibile dalla strada pubblica o suolo pubblico). Al contrario va notato che il bonus non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dall'esterno.

Gli edifici devono essere ubicati nelle zone urbanistiche A e B (così come indicate nel D.M. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

La detrazione spetta per gli interventi:

- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata,
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura,
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.

Viene precisato che il bonus compete per interventi finalizzati al consolidamento, al ripristino e al miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo





INFORMATIVA MENSILE PER I CLIENTI MARZO 2020

AREA FISCALE E SOCIETARIO

STAFF FISCALE: fiscale@confartigianatobologna.it

degli elementi costitutivi della facciata esterna dell'edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale. Inoltre sarà possibile agevolare gli interventi di consolidamento, ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi. Analogamente l'agevolazione compete per i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Sono escluse le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

Modalità per usufruire dell'agevolazione

Per godere dell'agevolazione, i contribuenti non titolari di reddito d'impresa, devono effettuare il pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L'Agenzia ricorda che possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche e Poste spa per il pagamento delle spese ai fini dell'Ecobonus o della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia.

Per gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, si applicano anche le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per l'Ecobonus dal decreto 19 febbraio 2007 e che entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata all'ENEA, esclusivamente in via telematica, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

È obbligatorio, infine, conservare ed esibire, se richiesti, i documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, la copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, ecc.

Le **imprese**, invece, **non hanno l'obbligo** di effettuare il pagamento mediante bonifico, in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione del relativo reddito.

Come è quantificata la detrazione

Per il calcolo della detrazione, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si deve far riferimento al criterio di cassa, ovvero, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, ma con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà sì la fruizione del "bonus facciate" ma solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020. Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, si guarderà al "criterio di competenza" e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.



INFORMATIVA MENSILE PER I CLIENTI **MARZO 2020**

AREA FISCALE E SOCIETARIO

STAFF FISCALE: fiscale@confartigianatobologna.it

RITENUTE APPALTI: PRONTO IL “DURC FISCALE”

Il “Collegato alla Finanziaria 2020”, ha introdotto specifici adempimenti / obblighi nell’ambito dei contratti di appalto / subappalto, caratterizzati da “prevalente utilizzo di manodopera” (c.d. “labour intensive”) “presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma” (leggasi nostra Informativa del 20 gennaio 2020).

In particolare,

- ✓ l’impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice effettua il versamento delle ritenute operate mediante distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione;
- ✓ il committente verifica l’avvenuto versamento. A tal fine il committente deve richiedere all’impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice copia dei mod. F24, che la stessa deve rilasciare entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera / servizio.

Tali nuovi obblighi non trovano applicazione nel caso in cui l’impresa appaltatrice comunichi al committente di essere in possesso del **certificato di affidabilità fiscale**, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

Il cosiddetto **DURC FISCALE** potrà essere chiesto quando l’impresa appaltatrice è in condizioni di dimostrare:

- ✓ di essere in attività da almeno tre anni ed in regola con gli obblighi dichiarativi e di aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- ✓ di non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50 000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Con il recente Provvedimento 6.2.2020, l’Agenzia delle Entrate ha:

INFORMATIVA MENSILE PER I CLIENTI **MARZO 2020**

AREA FISCALE E SOCIETARIO

STAFF FISCALE: fiscale@confartigianatobologna.it

- ✓ approvato lo **schema del predetto certificato** “Durc Fiscale”, disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e valido per 4 mesi dalla data di rilascio;
- ✓ chiarito che la verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del certificato è di competenza della stessa Agenzia.

Il certificato può essere richiesto presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, competente in base al domicilio fiscale dell’impresa.

Inoltre , da parte della stessa Agenzia, sono state già avviate le attività necessarie affinché il certificato possa essere disponibile all’interno del «cassetto fiscale» del contribuente, nella sua area riservata.

CORRISPETTIVI TELEMATICI

Lo scorso 1° gennaio è entrato in vigore l’obbligo telematico di certificazione dei corrispettivi.

Fino al 30 giugno prossimo, per quanti non siano ancora dotati di un registratore telematico, si potrà provvedere ad emettere (e consegnare ai propri clienti) scontrini e ricevute fiscali secondo le vecchie regole, con relativa annotazione sul registro dei corrispettivi.

ATTENZIONE: gli scontrini/ricevute fiscali dovranno essere **COMUNQUE** trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo a quello di riferimento (esempio: gli scontrini emessi in febbraio vanno trasmessi entro la fine di marzo). In questa fase transitoria noi possiamo aiutarvi ad adempiere all’ obbligo di trasmissione.

L’ultimo invio ammesso, secondo questa modalità, sarà quello relativo ai corrispettivi di giugno.

Lo scorso 21 febbraio l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 3/E ha fornito chiarimenti in merito al **momento di emissione del documento commerciale:**

- ✓ per le **cessioni di beni**, qualora la consegna degli stessi avvenga indipendentemente dal pagamento, la consegna rappresenta il momento in cui consegnare il documento commerciale. Diventa irrilevante l’incasso del corrispettivo, nel senso che quando il bene già consegnato al cliente sarà dallo stesso anche pagato, l’esercente non dovrà emettere ulteriore documento commerciale.
- ✓ Per le **prestazioni di servizi**, l’ultimazione della prestazione rappresenta il momento in cui emettere il documento commerciale, con la dicitura “importo non riscosso” . Quando la prestazione effettuata sarà anche pagata dal cliente, si rende necessaria l’emissione di un ulteriore documento commerciale (è questo, infatti, il momento rilevante ai fini dell’esigibilità dell’IVA).

Viene confermata la facoltà di certificare gli incassi avvalendosi unicamente della FATTURA ELETTRONICA, fattura che , rispetto al momento di effettuazione dell’operazione, dovrà essere trasmessa allo SDI entro i 12 giorni successivi.

ATTENZIONE: i clienti in regime forfettario , che non intendono acquistare il Registratore Telematico, possono scegliere **di certificare i corrispettivi con fattura che potrà continuare ad essere di tipo cartaceo** (



INFORMATIVA MENSILE PER I CLIENTI MARZO 2020

AREA FISCALE E SOCIETARIO

STAFF FISCALE: fiscale@confartigianatobologna.it

si consiglia di scegliere, comunque, la fattura elettronica, per poter usufruire della riduzione del termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento a quattro anni rispetto ai cinque attualmente previsti).

N.B.

Il **Guasto del Registratore di cassa** non ferma la trasmissione telematica dei corrispettivi. Nel caso in cui si verifichi tale eventualità, la memorizzazione dei dati è sostituita con l'annotazione dei corrispettivi su apposito registro. Sarà, però, necessaria la comunicazione dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, attraverso la procedura web di emergenza disponibile sul portale "Fatture e corrispettivi", previa modifica dello stato di servizio del registratore da Attivo a Fuori Servizio.

Detrazioni oneri con obblighi di tracciabilità

Vi segnaliamo che salta la mini moratoria chiesta dai Caf per le detrazioni fiscali del 19% di spese sostenute nel 2020, (come, ad esempio, alcune spese mediche, asili nido, attività sportive, ecc...) pagate in contanti.

Pertanto nessun differimento di decorrenza per il pagamento, con strumenti tracciabili, degli oneri che consentano di beneficiare della detrazione fiscale del 19%. La decorrenza rimane fissata **al 1 gennaio 2020** (e non il 1° aprile).

Per ogni ulteriore informazione potete scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:

fiscale@confartigianatobologna.it

